ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI STATUTARI

...omissis...

PARTE I – CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 1 - Requisiti di professionalità e incompatibilità

- 1. Come richiesto dall'articolo 13, comma 3, dello Statuto, i componenti dell'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver espletato, per almeno tre anni, funzioni di amministrazione o direzione, presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento alle Fondazioni di origine bancaria ovvero devono aver maturato un'esperienza nell'ambito della docenza universitaria in qualità di professore ordinario o una qualificata esperienza operativa qualificata per i contenuti e le dimensioni dell'attività che la rendono coerente con le caratteristiche e le dimensioni operative della Fondazione, per almeno tre anni, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale.
- 2. I componenti dell'Organo di indirizzo devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto, e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo 10 dello Statuto.

Art. 2 - Criteri per le designazioni dei componenti dell'Organo di indirizzo

- 1. In conformità alle previsioni dell'articolo 13, commi 4-11, dello Statuto, l'Organo di Indirizzo individua gli ambiti entro i quali i candidati devono aver maturato i requisiti statutari.
- 2. A tale fine, prima dell'avvio della procedura di presentazione delle candidature, l'Organo di indirizzo rileva le specifiche competenze settoriali o funzionali ritenute necessarie ad assicurare un assetto delle competenze dell'Organo adeguato alle finalità programmatiche prescelte e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione.

Art. 3 - Procedura di designazione

- 1. Il Presidente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o qualsiasi altra modalità che consenta l'esatta individuazione della data di consegna, con l'invito ad esprimere la designazione di una terna di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e delle specifiche competenze settoriali o funzionali individuate dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento.
- 2. I soggetti cui spetta il compito di designare a norma di Statuto devono indicare alla Fondazione, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 18, dello Statuto, persone in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal Regolamento, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti e l'assenza di situazioni impeditive di cui agli artt. 8 e 10 dello Statuto.

Art. 4 - Nomine in via esclusiva ed autonoma

- 1. Il Presidente della Fondazione, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine del mandato dei componenti nominati in via esclusiva ed autonoma ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera h) dello Statuto, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso provvede a pubblicare un avviso, sul sito internet della Fondazione, per la presentazione delle relative candidature.
- 2. L'avviso contiene l'invito alla presentazione delle candidature entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti necessari per la nomina e della documentazione da produrre.

Art. 5 - Documenti

1. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per la carica può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato, mentre il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; la Fondazione può, in ogni caso, richiedere ai candidati l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

Art. 6 - Attività istruttoria

- 1. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento per le designazioni e dall'avviso di cui all'articolo 4 del Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale.
- 2. Constatata la correttezza formale delle designazioni e delle candidature e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità viene predisposta una relazione per le determinazioni dell'Organo di indirizzo. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7 - Procedura di nomina

- 1. L'Organo di indirizzo, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui all'articolo 6 del Regolamento, procede agli adempimenti per la nomina, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla designazione.
- 2. Il Consiglio di Indirizzo effettua le scelte in piena autonomia, sulla base dei curricula e della coerenza tra le professionalità dei candidati e le esigenze operative della Fondazione ed operando affinché ciascun genere sia rappresentato per almeno un quinto del numero complessivo dei consiglieri in carica.
- 3. Qualora le designazioni provenienti dai soggetti designanti di cui all'articolo 13, comma 4, dello Statuto non siano effettuate nei termini o non siano conformi ai requisiti richiesti, la nomina relativa è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 21, dello Statuto.
- 4. Le votazioni sono fatte secondo le maggioranze richieste dallo Statuto vigente; risultano eletto nominati i candidati che hanno ottenuto la maggioranza richiesta dallo Statuto vigente.
- 5. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina e a provvedere nello stesso termine alla trasmissione dei documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti.

Art. 8 – Verifica dei requisiti e ingresso in carica

- 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), dello Statuto, il Consiglio di indirizzo verifica la rispondenza dei documenti prodotti con l'accettazione della nomina alle dichiarazioni rese; l'accertamento è di mera ricognizione nel caso di perfetta rispondenza, di verifica sostanziale se si rilevano difformità.
- 2. La durata del mandato decorre dalla data di ingresso in carica, che si verifica avvenuta l'accettazione ed accertato il possesso dei requisiti richiesti per la nomina.
- 3. I nominativi e i curricola delle persone nominate sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

...omissis...